

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1927}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORSENIGO, USELLINI, BIANCHINI, CACCIA, ROSSATTINI,
SANGALLI**

Presentata il 19 luglio 1984

**Modificazioni della composizione del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione di dottore commercialista ha assunto, nel contesto delle libere professioni, esercitate nel paese, una posizione ed una importanza determinanti.

Nel volgere di un cinquantennio la professione si è imposta all'attenzione di chiunque operi nell'ambiente economico, sia aziende private sia enti pubblici.

Oggi al dottore commercialista si richiede una collaborazione multiforme di tale importanza da rendere l'esercizio professionale relativo un fattore indispensabile non soltanto dell'ordinato svolgersi della vita economica, ma di tutto il contesto sociale.

Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti è attualmente impegnato in un

grande sforzo sul controllo legale dei conti, volto ad ultimare la statuizione dei principi contabili e di revisione e ad ottenere una pluralità di organismi nazionali in grado di competere, soprattutto sul piano della qualità, con le grandi società internazionali.

In previsione dell'attuazione della IV direttiva CEE in materia di bilanci, nonché dell'emananda VIII direttiva sui revisori, saranno necessari circa 20.000 tra professionisti e collaboratori; il consiglio nazionale dei dottori commercialisti sta predisponendo documenti da servire di base per la formazione dei futuri revisori, nonché supporti per la formazione di organismi in grado di garantire l'attuazione di un controllo dei conti di buona qua-

lità anche nei confronti dell'impresa di grandi dimensioni.

L'attuale situazione, data la perdurante crisi, impone alle imprese una gestione particolarmente attenta, dalla quale dipende la loro stessa sopravvivenza; d'altro canto l'attesa ripresa produttiva dovrà essere gestita con la massima attenzione.

In questa cornice le imprese, al fine di realizzare una gestione più responsabile, avranno bisogno di ottenere dai dottori commercialisti una consulenza più ampia e cioè:

consulenza completa in materia tributaria e nei settori a questa connessi (valutario, doganale, ecc.);

consulenza sull'impianto e sulla tenuta della contabilità e sulla predisposizione di bilanci, nonché la garanzia sull'attendibilità della contabilità e dei bilanci stessi;

consulenza aziendale o manageriale, quale impostazione o controllo dei *budget*, della contabilità analitica o industriale della determinazione dei costi e dei prezzi, consulenza nell'EDP, controlli di fattibilità, valutazione periodica dell'azienda, programmazione strategica, progetti ed investimenti, analisi periodica ed analitica dei risultati, ecc.

Il consiglio nazionale dovrà pertanto preparare i dottori commercialisti a rispondere alle nuove esigenze di mercato e, in particolare, a fare in modo che essi:

perfezionino la loro preparazione soprattutto nel settore della revisione e certificazione del bilancio e nel settore della consulenza aziendale;

migliorino le strutture dei loro studi professionali, mediante l'allargamento degli stessi con la creazione di associazioni professionali e di società di revisione;

si organizzino in modo da avere stabili collegamenti con analoghe organizzazioni professionali, sia nazionali che inter-

nazionali, per poter far fronte alle esigenze delle aziende, operanti in diverse regioni italiane o stati esteri, ed inoltre collegamenti stabili con altre professioni in modo di poter fornire, al bisogno, servizi globali.

In una prospettiva più ampia il consiglio nazionale dovrà porsi l'esigenza di garantire un controllo della qualità della revisione e della consulenza aziendale.

Per poter realizzare questi compiti veramente impegnativi, un consiglio nazionale composto di solo 11 membri (fissati nel 1953 quando i dottori commercialisti erano circa 2.000, mentre oggi hanno già superato i 18.000) è veramente insufficiente.

Nell'attesa che il Ministero di grazia e giustizia ultimi la proposta di uno schema base per l'elaborazione di una legge quadro per le libere professioni — che poi dovrà essere discussa dal Parlamento —, dopodiché potrà essere approvato un nuovo ordinamento dei dottori commercialisti, che da varie legislature viene presentato ma mai discusso, è assolutamente urgente che si attui una piccola modifica dell'attuale ordinamento dei dottori commercialisti — decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 — affinché il consiglio nazionale degli stessi possa accettare e superare la sfida che le circostanze ed il mondo economico lanciano alla categoria.

È indispensabile che al più presto, e comunque prima delle prossime elezioni — marzo 1985 — il numero dei membri del consiglio nazionale venga elevato a ventuno e tra gli stessi venga eletto un comitato esecutivo composto dal presidente, da due vicepresidenti, da un segretario e da un tesoriere.

Si noti che il consiglio superiore degli *experts comptables et comptables agréés* francesi — iscritti circa 13.000 — è composto di 24 membri effettivi più sei supplenti, e nel suo seno ha un *bureau* composto di sei membri, di cui un presidente, due vicepresidenti ed un tesoriere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Composizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti).

Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è sostituito dal seguente:

« Esso è composto di 21 membri eletti dai consigli degli ordini fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'albo ».

Il settimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è sostituito dal seguente:

« I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili per due trienni consecutivi. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti ».

ART. 2.

(Cariche del Consiglio nazionale e composizione del comitato esecutivo).

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere, i quali formano il comitato esecutivo del Consiglio stesso. Le attribuzioni ed i compiti del Consiglio e del comitato esecutivo sono stabiliti con un regolamento predisposto dal Consiglio nazionale, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia ».